



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 39 DEL 17.07.2019

Oggetto: Indirizzi applicativi in merito al coordinamento della normativa regionale PAI con il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 “Norme tecniche per le costruzioni” e della relativa Circolare Ministeriale 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. per gli aspetti di cui punti 5.1.2.3 e 5.2.1.2 “compatibilità idraulica” per gli attraversamenti stradali e ferroviari denominati “tombini”

L'anno duemiladiciannove, addì diciassette del mese di luglio, nella sede della Direzione Generale – Agenzia Regionale del Distretto Idrografico, via Mameli n. 88 1° piano in Cagliari, a seguito di apposita convocazione del 11.07.2019 prot. n.6284, si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza
Christian Solinas	Presidente della Regione Sardegna	Presidente	
Roberto Frongia	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	x
Gianni Lampis	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente	
Gabriella Murgia	Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-	Componente	x
Anita Pili	Assessore Regionale dell'Industria	Componente	x(*)
Costantino Tidu	Rappresentante delle Province	Componente	x
Giuseppe Porcheddu	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000	Componente	x(**)
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000	Componente	x

(*) In collegamento telefonico sino alle ore 16.50

(**) In collegamento telefonico dalle ore 16.50

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. n.5795 del 16.07.2019, assume la Presidenza l'Assessore dei Lavori Pubblici Roberto Frongia.

E' presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Ing. Antonio Sanna.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 39

DEL 17.07.2019

IL PRESIDENTE

CONSTATATA la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c.2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

ATTESO che la Segreteria Tecnica ha effettuato le necessarie e previste attività istruttorie sull'argomento in oggetto, proponendo l'assunzione del presente atto deliberativo;

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la Legge Regionale 7.1.1977, n.1 recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali" e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTA la Legge Regionale 13.11.1998, n.31 recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione" e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 10.7.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.).

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche".

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 10.7.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

VISTE le vigenti Norme di Attuazione del PAI (Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 35 del 27.04.2018 pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 35 del 3.05.2018);

CONSIDERATO l'articolo 21 delle Norme di Attuazione del PAI rubricato "*Indirizzi per la progettazione, realizzazione e identificazione delle misure di manutenzione delle nuove infrastrutture*" che disciplina, tra l'altro, il franco idraulico sul livello della portata di progetto;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 39

DEL 17.07.2019

VISTA la L.R. 33/2014 recante “*Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo*” che all’art.1 recita:

“È attribuita alla competenza dei comuni l’approvazione degli studi di compatibilità idraulica e degli studi di compatibilità geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche di attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI), riferiti a interventi rientranti interamente nell’ambito territoriale comunale, inerenti al patrimonio edilizio pubblico e privato, alle opere infrastrutturali a rete o puntuali, alle opere pubbliche o di interesse pubblico nonché agli interventi inerenti l’attività di ricerca e i prelievi idrici e per la conduzione delle attività agricole, silvocolturali e pastorali. Qualora tali interventi interessino l’ambito territoriale di più comuni, ovvero per tutte le altre tipologie di intervento ed in particolare le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio, le opere in alveo e gli attraversamenti dei corsi d’acqua, la competenza all’approvazione degli studi di compatibilità idraulica e di compatibilità geologica e geotecnica è attribuita all’Autorità di bacino di cui alla legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici)”.

CONSIDERATO che, in forza della citata L.R. 33/2014, per gli attraversamenti dei corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrografico regionale è richiesto lo studio di compatibilità idraulica, la cui approvazione è di competenza dell’Autorità di bacino di cui alla legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici);

CONSIDERATO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni”, pubblicato nella G.U.R.I. n. 42 del 20 febbraio 2018, con particolare riferimento al paragrafo 5.1.2.3 “Compatibilità Idraulica” per i ponti stradali e al paragrafo 5.2.1.2 “Compatibilità Idraulica” per i ponti ferroviari;

VISTA la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 21 gennaio 2019 , n. 7 C.S.LL.PP. recante “*Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018.*” pubblicata sulla G.U.R.I. Serie Generale n.35 del 11 febbraio 2019 con particolare riferimento al paragrafo C5.1.2.3 “Compatibilità idraulica” per i ponti stradali e per i ponti ferroviari denominati “tombini”:

“Restano esclusi dal punto 5.1.2.3 della Norma i tombini, intendendosi per tombino un manufatto totalmente rivestito in sezione, eventualmente suddiviso in più canne, in grado di condurre complessivamente portate fino a 50 m³/s. L’evento da assumere a base del progetto di un tombino ha comunque tempo di ritorno uguale a quello da assumere per i ponti. La scelta dei materiali deve garantire la resistenza anche ai fenomeni di abrasione e urto causati dai materiali trasportati dalla corrente.



Oltre a quanto previsto per gli attraversamenti dalla Norma, nella Relazione idraulica è opportuno siano considerati anche i seguenti aspetti:

- è da sconsigliare il frazionamento della portata fra più canne, tranne nei casi in cui questo sia fatto per facilitare le procedure di manutenzione, predisponendo allo scopo luci panconabili all'imbocco e allo sbocco e accessi per i mezzi d'opera;*
- sono da evitare andamenti planimetrici non rettilinei e disallineamenti altimetrici del fondo rispetto alla pendenza naturale del corso d'acqua.*
- per sezioni di area maggiore a 1,5 m² è da garantire la praticabilità del manufatto;*
- il tombino può funzionare sia in pressione che a superficie libera, evitando in ogni caso il funzionamento intermittente fra i due regimi: nel caso in una o più sezioni il funzionamento sia in pressione, la massima velocità che si realizza all'interno dello stesso tombino non dovrà superare 1,5 m/s;*
- nel caso di funzionamento a superficie libera, il tirante idrico non dovrà superare i 2/3 dell'altezza della sezione, garantendo comunque un franco minimo di 0,50 m;*
- il calcolo idraulico è da sviluppare prendendo in considerazione le condizioni che si realizzano nel tratto del corso d'acqua a valle del tombino;*
- la tenuta idraulica deve essere garantita per ciascuna sezione dell'intero manufatto per un carico pari al maggiore tra: 0,5 bar rispetto all'estradosso o 1,5 volte la massima pressione d'esercizio;*
- il massimo rigurgito previsto a monte del tombino deve garantire il rispetto del franco idraulico nel tratto del corso d'acqua a monte;*
- nel caso sia da temersi l'ostruzione anche parziale del manufatto da parte dei detriti galleggianti trasportati dalla corrente, è da disporre immediatamente a monte una varice presidiata da una griglia che consenta il passaggio di elementi caratterizzati da dimensioni non superiori alla metà della larghezza del tombino; in alternativa il tombino è da dimensionare assumendo che la sezione efficace ai fini del deflusso delle acque sia ridotta almeno alla metà di quella effettiva. È in ogni caso da garantire l'accesso in alveo ai mezzi necessari per le operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria da svolgere dopo gli eventi di piena;*
- i tratti del corso d'acqua immediatamente prospicienti l'imbocco e lo sbocco del manufatto devono essere protetti da fenomeni di scalzamento e/o erosione, e opportune soluzioni tecniche sono da adottare per evitare i fenomeni di sifonamento.*

Nel caso il tombino sia opera provvisoria, ovvero a servizio di un cantiere, le precedenti disposizioni possono essere assunte come elementi di riferimento, tenendo opportunamente conto del tempo di utilizzo previsto per l'opera provvisoria stessa.

CONSIDERATO che la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" all'articolo 7 prevede che il Comitato Istituzionale della Autorità di Bacino predispona indirizzi e direttive in merito all'assetto idrogeologico del territorio regionale;

RITENUTO di dover precisare, al fine del coordinamento delle diverse normative nazionali e regionali vigenti in materia, che le previsioni della richiamata Circolare Ministeriale nelle parti che prevedono per i tombini la esclusione dall'obbligo di redazione dello studio di compatibilità idraulica siano da contemperare con la L.R. 33/2014 che, indistintamente per tutti gli attraversamenti dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico regionale, prevede lo studio di compatibilità



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 39

DEL 17.07.2019

idraulica, la cui approvazione è di competenza dell'Autorità di bacino di cui alla legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici);

RITENUTO di dover precisare, altresì, che lo studio di compatibilità idraulica per i tombini debba essere redatto con i contenuti tecnici fissati dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 21 gennaio 2019 , n. 7 C.S.LL.PP., paragrafo C5.1.2.3 “Compatibilità idraulica” per i ponti stradali e ponti ferroviari

SENTITO il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

DELIBERA

- di precisare che le previsioni del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 “*Norme tecniche per le costruzioni*” e della relativa Circolare Ministeriale 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. per gli aspetti di cui punti 5.1.2.3 e 5.2.1.2 “*compatibilità idraulica*” per gli attraversamenti stradali e ferroviari denominati “*tombini*”, nelle parti che prevedono per i tombini la esclusione dall'obbligo di redazione dello studio di compatibilità idraulica sono da contemperare con la L.R. 33/2014 con prevalenza della disposizione legislativa regionale confermando che, indistintamente per tutti gli attraversamenti dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico regionale, è richiesto lo studio di compatibilità idraulica, la cui approvazione è di competenza dell'Autorità di bacino di cui alla legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici);

- lo studio di compatibilità idraulica per i tombini è redatto secondo i contenuti tecnici fissati dall'articolo 24 delle Norme di Attuazione del PAI da coordinare con quelli stabiliti dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 21 gennaio 2019 , n. 7 C.S.LL.PP., paragrafo C5.1.2.3 “Compatibilità idraulica” per i ponti stradali e ponti ferroviari.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Antonio Sanna

Presidente del Comitato Istituzionale

Roberto Frongia